



COMUNE DI PISCINAS

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Cod. Fisc. 90005610929 Tel. 0781 964440 (centralino)

PEC: protocollo@pec.comune.piscinas.ci.it

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà denominata **REIS** (*Reddito di inclusione sociale*)

di cui alla L.R. n. 18 del 2 agosto 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

in esecuzione della propria Determinazione n. 155 del 27.09.2021

RENDE NOTO

il seguente avviso per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale denominata **REIS** (*Reddito di inclusione sociale*)

di cui alla Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016

alla Delibera Giunta Regionale n. 23/26 del 22/06/2021

alla Delibera Giunta Regionale n. 34/25 del 11/08/2021

e alla Legge di stabilità 2021 (Legge Regionale n. 14 del 25 febbraio 2021)

Art. 1 - OGGETTO

Il presente Bando Pubblico ha come oggetto l'individuazione, nel territorio comunale, degli aventi diritto alla misura regionale denominata **Reddito di Inclusione Sociale** (REIS) introdotta dalla L.R. n. 18 del 02.08.2016 e nel rispetto delle Linee Guida per il triennio 2021-2023 approvate in via definitiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11.08.2021.

L'Avviso ha inoltre lo scopo di rilevare il fabbisogno reale del territorio al fine di comunicare alla Regione Sardegna gli esiti della graduatoria comunale entro 30 giorni dalla definitiva approvazione.

Art. 2 - TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il REIS prevede l'erogazione di un sussidio economico o di un suo equivalente ai nuclei familiari in condizione di povertà che, salvo i casi eccezionali tassativamente indicati dalla Regione Sardegna, è condizionato allo svolgimento di un *percorso di inclusione sociale attiva* definito nel progetto personalizzato con il nucleo familiare beneficiario e finalizzato al superamento delle situazioni di disagio economico e di esclusione sociale.

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS e consiste in percorso indirizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a se stesso e alla propria famiglia una esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica. Il progetto di inclusione attiva è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale globale.

Il REIS è una misura integrativa rispetto alle misure nazionali ed europee, volte a contrastare la povertà e l'esclusione sociale.

Art. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 6 in merito ai requisiti previsti per ciascuna priorità, il richiedente, **a pena di esclusione**, deve risultare, sia al momento della presentazione della richiesta che per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei requisiti di seguito elencati:

1_Requisiti generali

a) Cittadinanza

1. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea
oppure
2. Familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare di regolare titolo di soggiorno
oppure
3. Cittadino straniero in possesso, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 286/1998, di regolare titolo di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

b) Residenza nel Comune di Piscinas

Al momento della presentazione della domanda almeno un componente del nucleo familiare deve essere residente in Sardegna da almeno 24 mesi (2 anni). Si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari. (Per emigrato di ritorno si intende il cittadino che, avendo risieduto in altra Regione o altro Stato, faccia rientro in Sardegna).

2_Requisiti economici del nucleo familiare

- Certificazione ISEE in corso di validità (ordinario o corrente) fino a euro 12.000,00;
- Valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000,00;
- Valore del patrimonio mobiliare non superiore alla soglia di euro 8.000,00 accresciuta di euro 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo fino ad un massimo di euro 12.000,00 incrementato di ulteriori € 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo;

I predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000,00 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500,00 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;

Inoltre, gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360,00 e euro 12.000,00 rientranti nella Priorità 4 ai sensi del paragrafo successivo, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale)

pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti:

Ampiezza della famiglia	Coefficienti	Soglia povertà mensile definita dall'ISTAT	Soglia povertà annuale
1 componente	0,60	656,97	7.883,64
2 componenti	1,00	1.094,95	13.139,40
3 componenti	1,33	1.456,28	17.475,36
4 componenti	1,63	1.784,77	21.417,24
5 componenti	1,90	2.080,40	24.964,80
6 componenti	2,16	2.365,09	28.381,08
7 e più componenti	2,40	2.627,88	31.534,56

Al fine di consentire l'accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19, che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l'ISEE ordinario, può essere utilizzato anche l'ISEE corrente fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare non possieda:

- autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta.
- motoveicoli (di cilindrata superiore a 250 cc) immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta. Sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.
- imbarcazioni da diporto.

L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti o la perdita di uno di essi durante l'erogazione della misura comporterà l'esclusione dal procedimento/beneficio.

Art. 4 – REIS E REDDITO DI CITTADINANZA (RDC)

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI).

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS) il Rdc e il REIS, ad eccezione delle deroghe riportate sotto, sono incompatibili, pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS.

L'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:

- l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
- l'istante è stato ammesso al Rdc.

L'incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (REM).

- DEROGHE all'incompatibilità REIS/RDC

L'ammissione alle presenti risorse può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Rdc, con importi fino ai 100,00 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza.

Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del Rdc con minori, la soglia per accedere REIS è incrementata di euro 100,00 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455,00 corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

In tali fattispecie, il sussidio deve essere finalizzato esclusivamente al pagamento di una o più spese sociali ed assistenziali definite dalla tabella del Decreto Ministeriale n. 206 del 2014 "Casellario dell'Assistenza".

Nel caso in cui all'atto della redazione delle graduatorie, non vi sia ancora certezza in merito alla quota di sussidio Rdc spettante al beneficiario, il Comune inserisce comunque il beneficiario in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell'istruttoria Rdc.

Si riportano nella seguente tabella gli importi massimi mensili del Rdc stabiliti per accedere all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare.

<i>Composizione nucleo familiare</i>	<i>Limite di accesso alla deroga</i>	
<i>1 o più componenti adulti</i>	Euro 100	Limite di accesso per l'integrazione prevista dalla deroga
<i>Nuclei con 1 minore</i>	Euro 200	
<i>Nuclei con 2 minori</i>	Euro 300	Limite di accesso per l'integrazione prevista dalla deroga
<i>Nuclei con 3 minori</i>	Euro 400	
<i>Nuclei con 4 o più minori</i>	Euro 455	

Art. 5 - CRITERI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO E PRIORITA' DI ASSEGNAZIONE

Nell'ammissione al beneficio sarà rispettato l'ordine di priorità stabilito dalla Regione Sardegna nelle linee guida per il triennio 2021 – 2023 come di seguito indicato, che tiene conto in primo luogo del valore ISEE del nucleo familiare ed in secondo luogo di particolari caratteristiche del nucleo medesimo:

Priorità 1

ISEE euro 0 – 3.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	Euro 1.650	Euro 275
2	Euro 2.100	Euro 350
3	Euro 2.550	Euro 425
4 o superiori a 4	Euro 2.730	Euro 455

Priorità 2

ISEE euro 3.001 – 6.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	Euro 1.350	Euro 225
2	Euro 1.800	Euro 300
3	Euro 2.250	Euro 375
4 o superiori a 4	Euro 2.430	Euro 405

Priorità 3

ISEE euro 6.001 – 9.360

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	Euro 840	Euro 140
2	Euro 1.290	Euro 215
3	Euro 1.740	Euro 290
4 o superiori a 4	Euro 1.920	Euro 320

Priorità 4

ISEE euro 9.360 fino a 12.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	Euro 540	Euro 90
2	Euro 990	Euro 165
3	Euro 1.440	Euro 240
4 o superiori a 4	Euro 1.620	Euro 270

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

1. famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
2. famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
3. famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;

4. coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
5. famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo. I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo. Il contributo/sussidio pertanto potrà essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità.

Art. 6 - DURATA DELL'INTERVENTO

Per consentire di dare risposte più tempestive all'insorgere di nuove situazioni di bisogno legate all'emergenza Covid-19 e anche in coerenza con l'introduzione dell'ISEE corrente (che ha un validità di sei mesi), il REIS verrà riconosciuto per sei mesi rinnovabili per ulteriori sei mesi previa riapertura della procedura di valutazione dei requisiti di accesso.

La durata dell'erogazione del sussidio monetario non è vincolata alla durata del progetto di inclusione che, pertanto, potrebbe avere una durata superiore.

Art. 7 - PROGETTI PERSONALIZZATI DI PRESA IN CARICO

L'erogazione del contributo economico è condizionata e subordinata all'adesione da parte di tutti i componenti del nucleo familiare ad un "*Progetto di inclusione sociale attiva*" redatto durante la fase di presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale.

Il Servizio Sociale del Comune effettuerà una valutazione professionale sulle condizioni personali, sociali, lavorative, economiche, di inserimento nella rete familiare e territoriale. Sulla base di tale valutazione verrà definito e sottoscritto il progetto che prevede specifici impegni per ogni componente del nucleo familiare

In relazione alla complessità o meno della situazione sociale/ familiare/ lavorativa ed economica gli interventi potranno essere gestiti dal solo Servizio Sociale Comunale o in collaborazione con altre Istituzioni competenti in materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione.

Coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico, benché la sua durata non corrisponda necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario. Resta comunque salva la possibilità, in presenza di difficoltà oggettive, legate anche alle restrizioni imposte dalla pandemia Covid-19, di differire l'avvio dei progetti.

I beneficiari sono obbligati a partecipare a percorsi di politiche attive del lavoro, a non rifiutare più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e ad assicurare l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

Le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%, sono escluse dal vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva.

Nel caso di famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n. 20/19978, sarà cura del Servizio Sociale Professionale, anche con il raccordo dei competenti servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva.

Inoltre, in considerazione di particolari situazioni valutate di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica, in armonia con quanto previsto dai commi 1 e 2, dell'art. 15 della L.R. n. 18/2016, il sussidio economico REIS potrà essere erogato anche senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva.

Art. 8 - PROGETTI SPERIMENTALI

In un'ottica di programmazione unitaria delle risorse, nell'ambito del REIS la Giunta Regionale consente, facoltativamente, la sperimentazione di nuove forme di progettazione e interventi a favore delle famiglie con minori per contrastare il fenomeno della povertà educativa.

Uno degli eventuali, possibili interventi relativi a tale sperimentazione rivolti alle famiglie con minori è rappresentato dalla "*dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare*", consistente in un pacchetto di beni (alimentari, dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il digital divide e/o di

interventi specifici rivolti ai minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative.

Alcuni esempi:

- sostegno per acquisto di libri di testo, kit scolastici, giochi educativi, strumenti musicali, ecc;
- sostegno per le spese extra - scolastiche (gite, campi estivi, attività non curriculari, corso di musica, attività sportiva, corso di lingua straniera, ecc);
- abbonamenti per corsi, attività sportive, e attività di educazione musicale;
- dispositivi informatici e accesso alla connessione internet;
- monte ore di sostegno allo studio individuale;
- sostegno a spese di trasporto, per raggiungere la scuola e altri centri.

Art. 9 - SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITA'

Nell'ambito dei progetti di inclusione attiva, i beneficiari del REIS possono svolgere servizi a favore della collettività nel Comune di residenza e/o nell'ambito Plus di appartenenza in presenza di specifici accordi. I progetti dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di crescita delle persone coinvolte, capitalizzando l'esperienza che i comuni e gli ambiti PLUS stanno consolidando nell'ambito dei Progetti Utili alla collettività (PUC) a favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza.

Le attività svolte non saranno in alcun modo assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo. I Servizi a favore della collettività potranno essere attivati anche avvalendosi dei procedimenti amministrativi in corso per i PUC, attivati nell'ambito del Reddito di Cittadinanza, in considerazione delle analogie tra le finalità dei due strumenti.

Le attività previste nei Servizi a favore della collettività devono intendersi complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dai Comuni, dagli Enti pubblici coinvolti e dagli Enti del Terzo Settore.

I beneficiari del REIS nello svolgimento di tali servizi non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico, o dall'ente gestore in caso di esternalizzazione dei servizi o dal soggetto del privato sociale. I medesimi soggetti non possono altresì sostituire lavoratori assenti per malattia, congedi parentali, ferie e altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di intensità del lavoro.

Art. 10 - PREMIALITA' IN FUNZIONE DEI RISULTATI SCOLASTICI CONSEGUITI DAI FIGLI

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), il Comune potrà far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli, al fine di dare attuazione a quanto disposto all'art. 15, comma 3, della L.R. n. 18/2016.

Alle famiglie, in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la premialità in parola, potrà essere erogato in aggiunta al sussidio REIS, un premio monetario di € 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione:

Scuola	Votazione conseguita
Scuola primaria	Ottimo
Scuola secondaria di I grado	Media dell'8
Scuola secondaria di II grado	Media dell'8

Il presente premio è compatibile con analoghe misure di fonte comunale, regionale e nazionale.

Art. 11 - PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico potrà essere presentata dalla data di pubblicazione del presente Avviso fino a alle ore 24.00 del giorno 26 Ottobre 2021.

Il modulo di domanda è disponibile sul sito internet del Comune di Piscinas (www.comune.piscinas.ci.it).

La domanda e la documentazione allegata dovrà essere consegnata:

- **CON RACCOMANDATA A/R** indirizzata al Comune di Piscinas, Ufficio Servizi Sociali, Via R. Margherita 65, 09010 Piscinas (in tale ipotesi, ai fini del rispetto della scadenza, farà fede la data indicata dall'Ufficio Postale di spedizione)

- **TRASMISSIONE VIA PEC** all'indirizzo protocollo@pec.comune.piscinas.ci.it avendo cura di trasmettere la documentazione in formato PDF **ovvero, nei soli casi di oggettiva impossibilità, tramite formato cartaceo in busta chiusa presso la cassetta postale ubicata all'ingresso del palazzo comunale con la precisazione che, in tal caso, l'Ente declina ogni responsabilità sulla effettiva avvenuta ricezione.**

La presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non firmati e non debitamente compilati in ogni loro parte, determina l'esclusione dal procedimento.

Si specifica che tale disposizione assume maggior rilievo alla luce delle disposizioni della RAS che impongono di comunicare gli esiti delle graduatorie entro 30 giorni dalla loro definitiva approvazione. E' responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata (istanza, firma, allegati).

La domanda, **a pena di esclusione**, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e le informazioni richieste ai fini dell'ammissione al beneficio (facsimile)
- 2) Certificato ISEE ordinario (o corrente) in corso di validità
- 3) Eventuale certificazione attestante la disabilità/invalidità di uno o più componenti il nucleo (qualora ricorra l'ipotesi di cui all'art. 5 delle Linee Guida)
- 4) Copia di documento d'identità in corso di validità (se non già presente agli atti)
- 5) Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 (Requisiti generali/Cittadinanza)

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo Generale dell'Ente.

Art. 12 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

La concessione dei benefici è subordinata al rispetto degli impegni sottoscritti dai componenti il nucleo familiare nel "Progetto di inclusione sociale attiva".

E' responsabilità del cittadino rendere edotto il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti.

Qualora il cittadino non informi il Servizio Sociale competente delle modificazioni intervenute lo stesso decade immediatamente dal beneficio concessogli ed incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi attualmente vigenti in materia.

L'Ente ha facoltà di rivalsa per le somme indebitamente percepite.

Art. 13 - GRADUATORIA E PROCEDIMENTO

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'ufficio Servizi Sociali procederà con l'istruttoria delle domande pervenute e predisporrà la graduatoria provvisoria dei beneficiari, nel rispetto delle linee guida approvate con DGR n. 34/25 del 11/08/2021 e sulla base delle priorità specificate dal presente avviso.

➤NOTA BENE:

Ciascun beneficiario, nel rispetto della normativa in materia dei dati personali, verrà identificato con il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata.

Della pubblicazione della graduatoria provvisoria verrà data notizia sul sito del Comune di Piscinas. Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione sul sito del Comune. Qualora entro detti termini non pervengano ricorsi, la graduatoria assumerà carattere definitivo.

Resta inteso che si procederà all'erogazione dei contributi in favore di tutti i soggetti collocati in posizione utile e nel rispetto delle priorità previste entro i limiti delle risorse assegnate dalla Regione al Comune di Piscinas e/o eventualmente accreditate dall'Ufficio di Piano – Plus Distretto Sociosanitario di Carbonia – .

I nuclei familiari ammessi al beneficio verranno poi convocati separatamente dal Servizio Sociale Comunale per stilare un progetto personalizzato.

Art. 14 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il beneficio verrà erogato mensilmente e solo dopo aver verificato che il progetto sia stato rispettato da tutti i componenti del nucleo familiare così come previsto dallo stesso. Qualora non vengano rispettate le clausole previste, si procederà alla sospensione del contributo come da normativa e linee guida. Il beneficiario inoltre è obbligato a comunicare ogni variazione avvenga nel nucleo o a livello reddituale. Qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario del Rdc è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti al Comune, secondo le modalità che verranno successivamente comunicate dall'Ente.

Il beneficio non verrà erogato a soggetti affetti da dipendenze patologiche, alcol dipendenti o tossicodipendenti, ma in questi casi verrà erogato ad un suo familiare o responsabile e non potrà essere utilizzato per l'acquisto di tabacco, alcool o qualsiasi altro prodotto legato al gioco d'azzardo.

Art. 15 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal **procedimento** coloro:

1. che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;
2. che risultino privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge su richiamate;
3. che presentino moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non firmati e/o non debitamente compilati in ogni loro parte;
5. che rifiutino di essere inseriti nei Progetti di inclusione Sociale attiva.

Art. 17 - CAUSE DI SOSPENSIONE E REVOCA

Il beneficio sarà sospeso per almeno sei mesi qualora i beneficiari non partecipino a percorsi di politiche attive del lavoro, rifiutino più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, o non adempiano al dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

I beneficiari incorreranno nella **revoca** immediata del beneficio nel caso in cui:

1. interrompano, senza alcun giustificato motivo, il Progetto di Inclusione Sociale
2. reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi definito nel Progetto
3. omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti per l'accesso al beneficio dal presente Avviso

Il contributo verrà revocato qualora si rilevi il superamento della condizione di bisogno che ha determinato l'attivazione dell'intervento di sostegno.

Art. 17 - VERIFICHE

L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, e dell'ancora vigente art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, ai fini del presente bando è titolare del Trattamento il Comune di Piscinas, Via R. Margherita 65, 09010 Piscinas.

Il Titolare del Trattamento, informa che tutti i dati dei richiedenti saranno utilizzati esclusivamente per ciascuna e tutte le attività previste dal presente bando.

La base giuridica del trattamento è l'art. 6, par. 1, lett a), Reg. UE n. 679/2016, ovvero il consenso del richiedente prestato in modo libero, consapevole, chiaro per la partecipazione al presente avviso ed inserito nella domanda di partecipazione

Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate al solo fine indicato nel presente avviso.

La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al concorrente di partecipare alla presente procedura poiché sono richiesti i soli dati necessari e pertinenti per le finalità esplicitate nell'avviso ed in tale articolo richiamate. Il conferimento dei dati richiesti nel presente avviso è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione preclude tale valutazione.

I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente avviso potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento, o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e pubblicità previste dalle leggi in materia, ivi compresi i competenti Servizi della Regione Autonoma della Sardegna.

Tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati partecipanti alla presente procedura.

I dati personali dei richiedenti saranno conservati finché non saranno più necessari ai fini della presente procedura.

I richiedenti potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, e dall'art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 che qui di seguito si riepilogano.

È diritto dell'interessato richiedere in qualsiasi momento la revoca del consenso prestato e l'accesso al trattamento dei propri dati personali, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All'interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/2016).

La revoca del consenso è efficace dal momento in cui essa è esercitata, restando la liceità del trattamento in precedenza effettuato.

Art. 19 - PUBBLICITA'

Copia del presente avviso è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito internet del Comune.

Art. 20 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti.

Piscinas li 27.09.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mariano Cogotti
(firmato digitalmente)